La quarta sezione del Consiglio di Stato "chiede" nuovamente alla Corte Costituzionale di ampliare le cause di revocazione in caso di contrasto fra un giudicato nazionale ed una successiva sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Cons. St., sez. IV, ordinanza, 17 novembre 2016, n. 4765 – Pres. Patroni Griffi, Est. Taormina

Processo amministrativo – sentenza Cedu – mancato adeguamento – ipotesi di revocazione – mancanza – questione di legittimità costituzionale – non manifesta infondatezza.

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 117 comma 1, 111 e 24 Cost., la questione di costituzionalità degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395 e 396 Cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo).(1)

----

(1) I. - Con l'ordinanza in epigrafe la quarta sezione di Palazzo Spada, riprendendo gli argomenti, spesi dall'Adunanza plenaria (4 marzo 2015, n. 2, in *Corriere giur.*, 2015, 1427, con nota di VITALE, e *Giur. it.*, 2015, 2710, con nota di PATRITO) rimette nuovamente alla Consulta la questione della possibilità di ampliare la cause di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo stabilite dagli artt. 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c.

L'ordinanza, oltre a ribadire quanto già evidenziato dalla Plenaria, richiama gli argomenti espressi dalla stessa Corte di Strasburgo con la sentenza definitiva resa nel caso *de quo* ed oggetto della rilevanza della questione.

II. - In linea generale, come noto, l'art. 41 della CEDU, rubricato "Equa soddisfazione", dispone che "Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa". Il successivo art. 46, rubricato "Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze", dispone al paragrafo 1 "Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti"; i successivi par. 3, 4 e 5 disciplinano il procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di conformazione alle sentenze definitive riconoscendo al Comitato dei ministri il potere di adire la Corte EDU per ottenere l'accertamento della violazione e, in caso esito positivo, di adottare le misure conseguenti.

Allorquando venga accertata la sussistenza di una violazione della convenzione sorge in capo allo Stato l'obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte ai sensi del citato art. 46. Si tratta di obbligo giuridico e non politico e, come tale, coercibile in forza dei poteri riconosciuti al Comitato dei ministri cui compete il controllo sulla esecuzione (sul tema in esame si può consultare l'approfondimento dell'Ufficio studi, massimario e formazione della G.A., <u>"La giustizia amministrativa in dialogo con la Corte EDU"</u>, in www.giustizia-amministrativa.it, in

specie il capitolo 9 "L'esecuzione delle sentenze CEDU tra restitutio in integrum ed equa riparazione").

La Consulta ha già avuto modo di intervenire in una fattispecie che presenta alcuni tratti di analogia con quella odierna, concernente la questione della possibile revisione di un processo penale a seguito di una pronuncia della Corte di Strasburgo, statuendo nei seguenti termini: "È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 1, cost. in relazione all'art. 46, par. 1, Cedu, l'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo" (sentenza 7 aprile 2011, n. 113, in Foro it. 2013, I, 802 con nota di CALO').

## III. – Si segnala per completezza:

- a) in tema di revocazione, Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21 (oggetto della News in data 8 agosto 2016, cui si rinvia per gli ulteriori approfondimenti sugli aspetti del procedimento revocatorio), secondo cui, essendo il giudice tenuto a motivare la decisione assunta esclusivamente con riferimento ai motivi di ricorso, non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni;
- b) sui rapporti fra giudicato nazionale e diritto europeo, da ultimo Corte giust. UE, sez. II, 11 novembre 2015, C-505/14, Klauser, in *Foro it.*, 2016, IV, 37, con nota di E. D'ALESSANDRO, *La Corte di giustizia si esprime di nuovo sul rapporto tra giudicato nazionale e aiuti di Stato*, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza; sui rapporti fra giudicato costituzionale e rinvio pregiudiziale ex art. 267 FUE, Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 1 giugno 2016, n. 2334 (oggetto della News in data 6 giugno 2016);
- c) sui rapporti fra autonomia processuale degli stati nazionali e diritto europeo, da ultimo Corte giust. UE, sez. I, 17 marzo 2016, C-161/15, Bensada, in *Foro it.*, IV, 177; Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2015, n. 540, *id.*,2015, III, 328, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza.